

499
24-10-19



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

DA L.1119_006_001
A L.1119_006_006

Mod.dgc_1bis/18

AREA Sport

SERVIZIO Gestione Grandi Impianti Sportivi

ASSESSORATO allo Sport

23 OTT. 2019

13/570

Proposta di delibera prot. n. 6 del 23/10/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 486

OGGETTO: Presa d'atto dello schema di transazione tra Comune di Napoli e ASD Rama Club per la definizione delle pretese creditorie vantate dall'Amministrazione comunale e dell'uso temporaneo della struttura sportiva sita in Napoli, al viale Giochi del Mediterraneo n. 30. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Il giorno 24 OTT. 2019....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P	X
---	---

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

X	A
---	---

Mario CALABRESE

P	X
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	X
---	---

Roberta Gaeta

P	X
---	---

Carmine PISCOPO

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Enrico PANINI

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARMORI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore **Ciro Borriello**

Premesso che:

- il Comune di Napoli è proprietario della struttura sportiva sita in Napoli, al viale Giochi del Mediterraneo n. 30, le cui aree, ove è stato realizzato l'impianto, provengono dall'Ente Mostra d'Oltremare in virtù del Decreto Prefettizio di esproprio con repertorio n. 55570 del 10.06.1966, registrato a Napoli in data 18.06.1966 n. 2143;
- con Delibera di Giunta n. 180/1969, l'Amministrazione comunale concesse dette aree al CONI perché lo stesso organismo sportivo nazionale vi costruisse, a proprie spese, dei campi da tennis. In cambio di tale concessione, il Comitato Olimpico avrebbe goduto della locazione per nove anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, *"al prezzo ricognitivo di lire 120.000 annue"*. Alla scadenza dei nove anni, per quanto stabilito all'art. 7 della citata delibera, la concessione sarebbe terminata senza che occorresse disdetta;
- in assenza di un qualsiasi atto di proroga e/o nuova concessione, nonostante quanto previsto dal predetto testo deliberativo, l'impianto sportivo, non è mai stato restituito al Comune di Napoli;
- nonostante un divieto di subconcessione, il CONI ha gestito l'impianto attraverso la Federazione Italiana Tennis (FIT) che, all'esito dei risultati di una licitazione privata esperita per il fitto parziale della struttura, ha deliberato di concedere alla ASD Rama Club l'uso delle attrezzature e dei campi;
- il Comune di Napoli, nel corso del 2015, accertata la presenza nell'impianto della Federazione Italiana Tennis e della ASD Rama Club, legate, sin dal 1 gennaio 1990 dal predetto rapporto convenzionale oneroso, ha avviato le procedure per il recupero del cespite e di tutte le somme dovute al medesimo Ente, quale proprietario dell'impianto sportivo, per l'occupazione *sine titolo* della struttura, ed, in particolare, si è prodotta la seguente attività procedimentale:
 - in data 28.01.2016 l'Amministrazione comunale di Napoli ha notificato al signor Bellucci Paolo, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante p.t. dell'ASD Rama Club, l'avvio del procedimento amministrativo (PG/2015/882285 del 11.11.2015, notificato il 28.01.2016) connesso al recupero dell'impianto sportivo di viale Giochi del Mediterraneo n. 30, con contestuale interruzione della prescrizione delle somme dovute;
 - la ASD Rama Club ha presentato, a mezzo pec, in data 08.02.2016 controdeduzioni nei termini fissati;
 - con nota PG/2016/128165 del 15.02.2016, il Comune di Napoli - Servizio Politiche per la Casa - ha respinto le succitate controdeduzioni e ha diffidato nuovamente il sig. Bellucci a lasciare il complesso sportivo libero da persone e cose entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla notifica dell'atto, avvenuta in data 17.02.2016;
 - avverso tale procedimento l'ASD Rama Club ha proposto ricorso al TAR Campania (n. 878 del 2016) che con sentenza n. 839/17, pubblicata in data 10.02.2017, lo ha respinto. In esecuzione della sentenza del TAR, l'Amministrazione, con nota PG/2017/805987 del 20.10.2017 ha, pertanto, comunicato all'ASD Rama Club che a decorrere dal giorno 7.11.2017 il Comune di Napoli avrebbe proceduto all'immissione in possesso del cespite;
 - l'ASD Rama Club ha proposto ricorso al C.d.S (n. 7112 del 13.09.2017) e successivamente, in data 25.10.2017, ha chiesto la concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.*;
 - a fronte del programmato rilascio, comunicato alla ASD Rama Club, quest'ultima ha fatto pervenire, a mezzo pec, istanza (PG/2017/111820 del 26.10.2017) con la quale ha richiesto che le venisse accordato *"un termine dilatorio di almeno 60 giorni, al fine di poter organizzare lo sgombero"*;
 - il Consiglio di Stato, nonostante con Decreto n. 4693/17, ha accolto l'istanza proposta dal ricorrente *inaudita altera parte*, con Ordinanza n. 161 del 18.01.2018 e ha poi respinto la domanda cautelare, ritenendo che *"allo stato degli atti non risultano dei titoli validamente opponibili al Comune di Napoli, in grado di giustificare il possesso, da parte di terzi, della struttura sportiva su cui si controverte"*;
- il Comune di Napoli, in data 29.03.2016 con nota PG/2016/266806, notificata ai sensi di legge, nelle more delle decisioni inerenti il rilascio dell'impianto in esame, ha diffidato CONI, FIT e ASD Rama

IL SEGRETARIO GENERALE

Club al pagamento delle indennità di occupazione dovute a partire dalla prima concessione avvenuta il 1.01.1990;

- il 13.01.2017 è stata emessa ingiunzione di pagamento (PG/2017/230020 del 13.01.2017, notificata il 17.01.2017), a carico di CONI, F.I.T. e ASD Rama Club, obbligati in solido, per un importo determinato in € 3.519.981,72, contabilizzato fino a tutto il 2016;
- avverso tale ingiunzione di pagamento l'ASD Rama Club ha proposto ricorso al Tribunale di Napoli – X Sez. Civile (RG n. 3989/17) e il G.I., con ordinanza del 14.12.2017, che si allega alla presente, nel sospendere l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, ha riconosciuto l'applicabilità della prescrizione *ex art. 2947 c.c.* per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo e ha formulato obiezioni sul metodo di calcolo adottato e sul prospetto contabile della Napoli Servizi s.p.a., rinviando la decisione nel merito;
- nessun versamento risulta, allo stato essere stato effettuato, a qualsiasi titolo, né dal CONI né da parte degli altri soggetti, come individuati nella predetta ingiunzione di pagamento, risultati assegnatari, da parte dell'Organismo sportivo nazionale, di parti dell'impianto *de quo*, sia in maniera diretta che indiretta;
- a far data da febbraio 2018, l'Amministrazione comunale e la ASD Rama Club hanno avviato una serie di incontri durante i quali hanno verificato, in contraddittorio, la possibilità di pervenire ad una soluzione transattiva tesa a soddisfare, da un lato l'interesse pubblico alla redditività del bene, alla fruizione dello stesso da parte dei cittadini e al recupero dell'ingente credito maturato, e dall'altro, l'interesse dell'ASD Rama Club, attuale possessore *sine titolo* della struttura, al prosieguo, anche se temporaneo, dell'utilizzo della stessa, nelle more della redazione di una procedura di evidenza pubblica di affidamento dell'impianto *de quo*;
- in data 19.03.2018 l'ASD Rama Club ha trasmesso, a mezzo pec, una relazione tecnica estimativa dell'impianto sportivo (PG/2018/269849 del 19.03.2018), con la quale è stato determinato un canone di € 5.800,00, chiedendo, al contempo, un contraddittorio con l'Ente. In data 20.04.2018 (PG/2018/370720) è stata trasmessa all'Amministrazione una prima proposta di transazione;
- in data 13.08.2018, l'ASD Rama Club ha fatto pervenire al Comune di Napoli un'ulteriore proposta transattiva (PG/2018/733620) nella quale ha dichiarato, in sintesi:
 - di avere interesse a continuare a gestire l'impianto sportivo;
 - di essere disponibile all'affido per 24 mesi a far data dal rilascio delle nuove autorizzazioni amministrative prodromiche allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - di essere disponibile a definire transattivamente il giudizio in essere e l'intera vicenda;
 - di essere disponibile al pagamento di un importo pari all'ammontare degli ultimi cinque anni di indennità di occupazione a mezzo di 60 rate mensili con atto separato, facendosi carico, in caso di adesione, del necessario adeguamento delle strutture ivi esistenti, compreso la realizzazione di due campi di "padel", nuovo sport turistico emergente, anche in vista della manifestazione sportiva "Universiade Napoli 2019";
- l'Amministrazione comunale, nelle more dell'avvio delle citate procedure ad evidenza pubblica di affidamento dell'impianto sportivo in parola, ritiene, di garantire l'interesse pubblico, attraverso:
 - l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo *de quo*, a favore della ASD Rama Club a titolo oneroso, assicurando, pertanto, entrate certe alle casse comunali;
 - la fruizione della pratica sportiva nel rispetto delle prescritte norme di agibilità, prevenzione e sicurezza;
 - la salvaguardia, attraverso specifica clausola da inserire anche nella redazione del contratto di concessione in uso temporaneo dell'impianto, di una più agevolata fruizione della pratica sportiva alle classi cd. meno abbienti;

IL SEGRETARIO GENERALE

- la custodia del bene da parte dell'ASD Rama Club, evitando il depauperamento e/o la vandalizzazione del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Amministrazione Comunale;
- nel prendere atto di quanto richiesto dall'ASD Rama Club con la suddetta nota PG/2018/0733620 del 13.08.2018, l'Amministrazione comunale ha intensificato con la partecipata Napoli Servizi spa l'interlocuzione già precedentemente avviata tesa al rilascio di una relazione di stima del valore locativo dell'immobile in esame;
- in ultimo, la Napoli Servizi spa, con PG/2019/730417 del 09.09.2019, ha trasmesso la relazione di stima, allegata alla presente, dell'impianto attualmente detenuto da ASD Rama Club, con la quale ha definito il *quantum debeatur* in complessivi € 650.038,28 (euro seicentocinquantamilaottocento/28), relativo all'indennità per occupazione *sine titulo* dell'impianto in parola per il periodo che va da febbraio 2011 a tutto settembre 2019, comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e dello stato di vetustà del cespite. Tale importo, ricorrendo il termine prescrittivo al 28.01.2011, si intende, pertanto, ridefinito in € 650.865,72 (euro seicentocinquantamilaottocentosessantacinque/72). Con la medesima nota, la predetta società partecipata ha, altresì, stimato il canone mensile effettivo, a far data dal 01/10/2019 ed agli attuali valori di locazione rilevati, pari ad € 7.998,00 (euro settemilanovecentonovantotto/00);
- sulla scorta dei dati trasmessi dalla Napoli Servizi spa con la predetta relazione si è raggiunto con l'ASD Rama Club un'intesa transattiva di cui all'allegato schema, a cui dovrà seguire la stipula di un ulteriore contratto di concessione in uso;

Preso atto che:

- con pec del 22.10.2019, la ASD Rama Club ha confermato la disponibilità, precedentemente manifesta stesso mezzo del 14.10.2019, alla sottoscrizione dello schema transattivo allegato alla presente;
- sull'ipotesi transattiva di che trattasi è stata richiesta prescritta valutazione all'Avvocatura comunale, la quale, in ultimo, ha reso articolato parere con allegata nota PG/2019/846359 del 21.10.2019, con il quale ha inteso ribadire ed integrare alcuni indirizzi ai fini della stesura di un precipuo atto transattivo, rappresentando la ragionevolezza dell'interesse pubblico tutelato;
- la transazione, di cui all'allegato schema, regola anche i rapporti che ineriscono la pretesa creditoria del Comune maturata a seguito della detenzione *sine titulo* della struttura sportiva sita in Napoli, al viale Giochi del Mediterraneo n. 30, per il periodo che va dai cinque anni antecedenti alla data di interruzione della prescrizione, ovvero dal 28.01.2011 al 30.09.2019, stimata dalla Napoli Servizi spa (PG/2019/730417 del 09.09.2019), e rideterminata, per l'assenza dei quattro giorni mancanti dalla predetta stima, per una somma complessiva pari a € 650.865,72 (euro seicentocinquantamilaottocentosessantacinque/72);
- la ASD Rama Club si impegna a versare la somma di € 650.865,72 (euro seicentocinquantamilaottocentosessantacinque/72), oltre interessi legali maturandi definiti complessivamente in € 8.269,11 (euro ottomiladuecentosessantanove/11), che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Direttiva del Direttore Generale n. 3 del 16/11/2015, verrà rideterminata e ripartita nella seguente modalità:
 - € 97.629,86 (euro novantasettemilaseicentoventinove/86), pari al 15% dell'ammontare a titolo di acconto, da corrispondere alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo;
 - € 70.274,22 (euro settantamilaaduecentosettantaquattro/22) da corrispondere in numero 6 (sei) rate, ciascuna di € 11.712,37 (euro undicimilasettecentododici/37) a decorrere dal 01.11.2019;
 - € 48.503,21 (euro quarantottomilacinquecentotre/21), pari al 10 % della restante somma dovuta, da corrispondere, quale termine essenziale, entro e non oltre 01.05.2020;
 - € 442.727,53 (euro quattrocentoquarantaduemilasettecentoventisette/53), da corrispondere in 42 (quarantadue) rate mensili di € 10.541,13 (euro diecimilacinquecentoquarantuno/13), a decorrere dal 01.05.2020;

IL SEGRETARIO GENERALE

- il versamento delle somme, a titolo di indennità di occupazione, per il valore complessivo di € 553.235,86 (euro cinquecentocinquantatremiladuecentotrentacinque/86), così definito a seguito del versamento dell'importo di € 97.629,86 (euro novantasettemilaseicentoventinove/86), da versare all'atto della sottoscrizione dell'allegato schema transattivo, sarà garantito da precipua polizza fideiussoria irrevocabile dell'importo di € 553.235,86 (euro cinquecentocinquantatremiladuecentotrentacinque/86), con garanzia a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con scadenza un anno successivo al pagamento dell'ultima rata, contratta con primario Istituto bancario o assicurativo;
- resta fermo l'obbligo dell'ASD Rama Club di versare a far data dal 01.10.2019 al Comune il canone mensile di concessione in uso temporaneo dell'impianto in esame, determinato dalla partecipata Napoli Servizi spa con la predetta relazione PG/2019/730417 del 09.09.2019 in € 7.998,00 (euro settemilanovecentonovantotto/00), oltre IVA;
- il versamento dei canoni mensili per l'utilizzo del bene detenuto *sine titulo*, fino alla data massima possibile del 30.09.2021 per il valore complessivo di € 191.952,00 (euro centonovantunomilanovecentocinquantadue/00), oltre IVA, dovrà essere garantito da precipua polizza fideiussoria irrevocabile con garanzia a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con scadenza un anno successivo al pagamento dell'ultimo canone, per un importo di € 191.952,00 (euro centonovantunomilanovecentocinquantadue/00), oltre IVA, contratta con primario Istituto bancario o assicurativo.

Dato atto che:

- l'allegato schema di transazione regolante i rapporti che ineriscono la pretesa creditoria del Comune maturata a seguito della detenzione *sine titulo* della struttura sportiva sita in Napoli, al viale Giochi del Mediterraneo n. 30, per il periodo che va dai cinque anni antecedenti alla data di interruzione della prescrizione, ovvero dal 28.01.2011 al 30.09.2019 nonché di concessione in uso temporaneo dello stesso alla ASD Rama Club fino ad un periodo massimo di 24 mesi a far data dal 01.10.2019, ovvero non oltre il 30.09.2021, nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del predetto impianto a soggetto terzo, ha preso atto degli indirizzi forniti dall'Avvocatura comunale, in particolare, con le allegate note PG/ 2018/928070 del 25.10.2018, PG/2018/1071807 del 10.12.2018 ed in ultimo PG/2019/846359 del 21.10.2019;
- il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa.

Ritenuto che:

- nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica di affidamento a soggetto terzo dell'impianto sportivo sito in Napoli al viale Giochi del Mediterraneo n. 30, il medesimo vada concesso in uso temporaneo alla ASD Rama Club fino ad un periodo massimo di 24 mesi a far data dal 01.10.2019, ovvero non oltre il 30.09.2021, previo pagamento del canone mensile di € 7.998,00 (euro settemilanovecentonovantotto/00) oltre IVA.

Ritenuto, altresì, che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Letti:

- la Direttiva del Direttore Generale n. 3 del 16.11.2015;
- l'articolato parere reso dall'Avvocatura comunale con note PG/ 2018/928070 del 25.10.2018, PG/2018/1071807 del 10.12.2018 e, in ultimo, PG/2019/846359 del 21.10.2019.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.


IL SEGRETARIO GENERALE

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 32, progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn. L1119_006_001, L1119_006_002, L1119_006_003, L1119_006_004, L1119_006_005 e L1119_006_006.

1. Schema atto transattivo.
2. Ordinanza Tribunale di Napoli – X Sez. Civile (RG n. 3989/17) del 14.12.2017.
3. Relazione Napoli Servizi PG/2018/0733620 del 09/09/2019.
4. Nota Avvocatura PG/2018/928070 del 25/10/2018.
5. Nota Avvocatura PG/2018/1071807 del 10/12/2018.
6. Nota Avvocatura PG/2019/846359 del 21/10/2019.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
Dott.ssa Gerarda Vaccaro



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Prendere atto dell'allegato schema di transazione tra Comune di Napoli e ASD Rama Club per la definizione delle pretese creditorie vantate dall'Amministrazione comunale e dell'uso temporaneo della struttura sportiva sita in Napoli, al viale Giochi del Mediterraneo n. 30.
2. Autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui al precedente punto 1, nonché all'esecuzione di tutti i successivi provvedimenti di competenza, ivi compresa la facoltà di apportare eventuali integrazioni al predetto atto transattivo con ogni ulteriore clausola a salvaguardia dell'Ente.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;


☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore allo Sport


Ciro Borriello

Il Responsabile Area e
Dirigente Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro



IL SEGRETARIO GENERALE





Presa d'atto dello schema di transazione tra Comune di Napoli e ASD Rama Club per la definizione delle pretese creditorie vantate dall'Amministrazione comunale e dell'uso temporaneo della struttura sportiva sita in Napoli, al viale Giochi del Mediterraneo n. 30. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Il Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE in quanto con lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione, pienamente conforme agli indirizzi prodotti sul tema dall'Avvocatura comunale, prevede, a salvaguardia dell'interesse pubblico:

- l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo *de quo*, a favore della ASD Rama Club a titolo oneroso, assicurando, pertanto, entrate certe alle casse comunali;
- la fruizione della pratica sportiva nel rispetto delle prescritte norme di agibilità, prevenzione e sicurezza;
- la salvaguardia, attraverso specifica clausola da inserire nella redazione del contratto di concessione in uso temporaneo dell'impianto, di una più agevolata fruizione della pratica sportiva alle classi cd. meno abbienti;
- la custodia del bene da parte dell'ASD Rama Club, evitando il depauperamento e/o la vandalizzazione del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

Addì,

IL DIRIGENTE

James

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il ... 23 OTT. 2019 e protocollata con il n. 23/570.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. a

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

Spelle of A



*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Schema di delibera prot. n. 6 del 23.10.2019 I3 570 del 23.10.2019 . Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi**

Con la presente proposta si prende atto dello schema di atto transattivo tra Comune di Napoli e ASD Rama Club in base al quale si definiscono le pretese creditorie vantate dall'Amministrazione Comunale per l'uso della struttura sportiva di viale Giochi del Mediterraneo e la concessione alla Associazione stessa ad uso temporaneo dell'impianto fino alla data massima possibile del 30.09.2021.

Con l'atto transattivo la Società rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa nei confronti del Comune di Napoli e ai giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato . Il Comune di Napoli, d'altro canto, rinuncia a qualsiasi pretesa relativa alle pregresse indennità di cui ai giudizi pendenti in sede civile e, a seguito della sospensione dell'ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale di Napoli che ha riconosciuto l'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 cc. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo (notificato il 28.01.2016).

L'Avvocatura Comunale con varia corrispondenza ha fornito indirizzi al Servizio competente nel merito alla stipula dell'atto transattivo e ha formulato il relativo parere in data 21.10.2019, fornendo ulteriori integrazioni .

Pertanto, l'ADS Rama Club verserà all'Amministrazione comunale un'indennità di occupazione dal 28.01.2011 al 30.09.2019 per l'importo di € 650.865,72 determinata sulla base della relazione di stima elaborata dalla Napoli Servizi Spa, con garanzia di polizza fideiussoria irrevocabile di € 553.235,86, comprensiva degli interessi legali maturandi quantificati in € 8.269,11 e alla scadenze definite nell'accordo.

Per l'utilizzo dell'impianto sportivo, nelle more della procedura ad evidenza pubblica e non oltre il 30.09.2021, l'ADS Rama Club corrisponderà al Comune di Napoli un canone di fitto mensile a partire dall'1.10.2019 determinato sempre dalla Napoli Servizi Spa in € 7.998,00 oltre IVA, con garanzia di apposita polizza fideiussoria irrevocabile.

Ferma restando la responsabilità del dirigente competente in merito alla congruità della determinazione dell'indennità di occupazione e del fitto, esulando dal parere di regolarità contabile qualsivoglia competenza in merito alla congruità degli importi esigibili , si raccomanda un costante monitoraggio sulla verifica del puntuale versamento delle rate e dei canoni di fitto da parte dell'Associazione.

Tanto premesso, nel rappresentare che il dirigente competente dovrà disporre le opportune variazioni al bilancio per l'iscrizione degli stanziamenti in entrata per l'indennità di occupazione e dei canoni di fitto, evidenziando che per l'entrata inerente l'indennità di occupazione che sarà versata in annualità successive ai dodici mesi, comprensiva degli interessi legali, dovrà essere applicato il disposto del Principio contabile 4/2 punto 3.5 (rateizzazione di entrate proprie), si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale

dott. Raffaele Grimaldi

Rgr

Proposta di deliberazione del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi prot. 06 del 23/10/2019 acquisita alla Segreteria della Giunta Comunale in data (S.G. 499).

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, si esprime nei termini di "favorevole" in quanto *"con lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione, pienamente conforme agli indirizzi prodotti sul tema dall'Avvocatura comunale, prevede a salvaguardia dell'interesse pubblico"* l'utilizzo a titolo oneroso dell'impianto sportivo, la fruizione della pratica sportiva in modo più agevolato per le classi meno abbienti e la custodia del bene da parte dell'ASD Rama Club evitando il depauperamento e/o la vandalizzazione del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

Letto il parere di regolarità contabile che, tra l'altro, recita: *"Ferma restando la responsabilità del dirigente competente in merito alla congruità della determinazione dell'indennità di occupazione e del fitto [...] si raccomanda un costante monitoraggio sulla verifica del puntuale versamento delle rate e dei canoni di fitto da parte dell'Associazione. Tanto premesso, nel rappresentare che il dirigente competente dovrà disporre le opportune variazioni al bilancio per l'iscrizione degli stanziamenti in entrata [...] si esprime parere contabile favorevole"*.

Con la presente proposta, sulla base del parere espresso dalla Avvocatura Comunale, come previsto dall'art. 6 comma 5 del relativo Regolamento, si prende atto dello schema di transazione tra Comune di Napoli e ADS RAMA Club per la definizione del contenzioso afferente le pretese creditorie vantate dall'Amministrazione comunale.

In particolare si definisce transattivamente una vicenda che attiene alla concessione (anno 1969) di una struttura sportiva, sita in Napoli al Viale Giochi del Mediterraneo, al CONI che si faceva carico della costruzione di campi da tennis ottenendo in cambio l'utilizzo della struttura per nove anni. Alla scadenza di tale periodo, pur non essendo stato siglato alcun accordo di rinnovo, la stessa non fu restituita al Comune; nel 2015 il Comune si è attivato per il rientro in possesso dell'impianto sportivo, essendo venuto a conoscenza dell'affidamento, da parte della FIT (Federazione Italiana Tennis), dell'impianto in gestione (fin dal 1990) alla ASD Rama Club.

Il contenzioso in atto attiene al recupero, avviato mediante ingiunzione di pagamento, da parte dell'Amministrazione comunale, a carico dell'ADS RAMA Club, del CONI e della FIT obbligati in solido della somma di € 3.519.981,72, contabilizzata dal 1/1/1990 (data della prima concessione all'ADS RAMA Club) fino a tutto il 2016, per indennità di occupazione; a fronte di tale richiesta, impugnata dalla stessa, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto l'applicabilità della prescrizione per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo. La ADS RAMA Club, avendo interesse a continuare la gestione dell'impianto sportivo, ha fatto pervenire una proposta transattiva, con cui intende regolare i rapporti che ineriscono la pretesa creditoria del Comune maturata a seguito della detenzione *sine titolo* per il periodo che va dai 5 anni antecedenti la data di interruzione della prescrizione per una somma complessiva pari a € 650.865,72, oltre interessi legali maturandi per € 8.269,11, che la ADS Roma si impegna a versare con le modalità di rateizzo indicate nella premessa dell'atto deliberativo. Nello stesso atto transattivo si prevede che, nelle more della definizione di una procedura ad evidenza pubblica di affidamento a soggetto terzo, si concede l'impianto sportivo in uso temporaneo alla ASD Roma per mesi 24 a fronte di un pagamento di canone mensile pari ad € 7.998,00, stimato dalla Napoli Servizi spa.

VISTO:
Il Sindaco



Con l'accordo transattivo entrambe le parti rinunciano alle proprie pretese esposte in giudizio, fermo restando che il Comune di Napoli subordina la propria rinuncia al giudizio, nei soli confronti della ADS Rama Club, solo all'esito dell'integrale adempimento da parte della stessa delle obbligazioni pecunarie di cui ai patti transattivi. L'accordo transattivo è parziale, ovvero limitato alla sola quota di debito di spettanza della coobbligata ASD Rama Club, scaturente dalla ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, con prosecuzione delle azioni per il maggior valore giudizialmente domandato nei confronti degli altri debitori solidali (CONI e FIT). Resta inteso, si legge nella transazione, che la parziale revoca dell'ingiunzione di pagamento, limitatamente alla quota della ASD Rama Club, non pregiudica la possibilità per il Comune di rimetterla in caso di inadempimento.

Con l'allegato parere, l'Avvocatura comunale ritiene che *"le ragioni di interesse pubblico a suffragio della transazione, finalizzate ad una successiva concessione in uso temporaneo, appaiono improntate a ragionevolezza"* e richiede l'adozione di alcune cautele nella redazione dello schema di transazione.

Atteso che ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata e che il grado di incertezza della soluzione giudiziaria della controversia è uno degli elementi che deve orientare la scelta, di natura discrezionale, tra il proseguire un giudizio o addivenire ad un accordo transattivo, si rinvia a quanto detto nel parere preventivo dell'Avvocatura Comunale.

In via generale, si premette che la transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, *"col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*.

Per quanto attiene alle transazioni in cui una delle parti è una pubblica amministrazione si ricorda che *"La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali"* (Sezione Regione di Controllo per il Piemonte deliberazione Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR); a latere di tali affermazioni si ricorda, altresì, la *"necessità che la transazione sia preceduta da una congrua motivazione, nella quale siano esaminati e valutati i rischi connaturati a simile fattispecie, legati ad esempio alla prevedibile durata ed al prevedibile (o imprevedibile) esito di un contenzioso già pendente"* (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2011, n. 4083). Ai fini di tale apprezzamento, rientra anche la valutazione di congruità e convenienza in ordine al rapporto costo-benefici della soluzione proposta. Valutazione che non può che competere alla dirigenza del Servizio proponente, depositaria degli elementi di interesse ai fini delle determinazioni conclusive da parte dell'Organo deliberante.

Sul presupposto della congruità della stima operata dalla Dirigenza sia sulla indennità di occupazione *sine titolo* che sull'importo del canone, si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di *"favorevole"* ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la

~~VISTO:~~
~~IL Sindaco~~

IL SEGRETARIO GENERALE



11

correttezza dell'azione amministrativa, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto. Nel caso di specie la responsabilità sulla correttezza dell'agire amministrativo si estende a tutti gli atti successivi e consequenziali alla sottoscrizione dell'atto transattivo.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni finali ai fini dell'adozione dell'atto.

Napoli,

Il Segretario Generale



VISTO:
in data 10/11/2010

Deliberazione di G. C. n. 486 del 24/10/2019 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 29/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.